

Gentili Presidenti
Associazioni/Onlus/
Fondazioni/Enti no
profit del Comune

Prot. n. 3068 /18/Ass.mo
Trebaseleghe, 19/02/2018

Oggetto: Legge annuale per il mercato e la concorrenza – Legge n. 124 del 04/08/2017 art. 1 cc. 125-127. Obbligo pubblicazione sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Gentili Presidenti Associazioni /Onlus/Fondazioni/Enti no profit comunali,
si informa che la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” n. 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 cc. 125-127), stabilisce anche per le Associazioni, Onlus e Fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, l’obbligo a decorrere dall’anno 2018 di pubblicazione entro il 28 febbraio di ogni anno nei propri siti o portali digitali, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere pari o superiori a 10.000= € ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.

Si sottolinea che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione allo Stato entro tre mesi dalla sopra indicata data, delle somme percepite, sia a titolo diretto (contributo economico) che indiretto (concessione spazi/attrezzature comunali).

Si invitano pertanto i soggetti che rientrano nel caso sopradescritto, a voler adempiere all’obbligo di legge nei termini stabiliti.

Per completezza si riportano di seguito i riferimenti di Legge:

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno

precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.



~~Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario~~
~~Casagrande Vigilio Antonio~~